

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1136

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA LOGGIA, ALESSI, CUSUMANO, DI LEO, GIGLIA, GIOIA,
GULLOTTI, GUNNELLA, LIMA, MATTARELLA, MUSOTTO, RUFFINI,
RUSSO FERDINANDO**

Presentata il 4 marzo 1968

Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prima applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858, ha posto in luce la esigenza di norme integrative ed aggiuntive per renderne l'applicazione più rapida e più aderente alle necessità che la realtà obiettiva rivela, così da rispondere meglio alle ansiose e legittime attese delle popolazioni interessate.

L'articolo 1 della proposta di legge dichiara di preminente interesse nazionale tutte le opere pubbliche relative alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. Tale dichiarazione, di valore meramente esplicativo, in quanto il preminente interesse nazionale risulta già affermato nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 e successive modificazioni, attraverso l'assunzione diretta e totale della spesa a carico dello Stato, si rivela, tuttavia, opportuna, per eliminare ogni possibile conflitto di competenza il cui insorgere sarebbe, per le conseguenti

remore, di grave pregiudizio alla rapida attuazione delle provvidenze previste dalla citata legge.

Appunto, in conseguenza di detta dichiarazione viene ribadito, anche qui a titolo meramente interpretativo, che alle dette opere si applicano le norme relative all'istituzione ed alla competenza dell'Ispettorato generale per le zone terremotate e della commissione tecnica presso il medesimo costituita.

L'articolo 2 precisa che le prescrizioni urbanistiche che la commissione tecnica è chiamata a dettare, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 e successive modificazioni, devono concernere sia i programmi di trasferimento totale o parziale degli abitati, sia la connessa sistemazione delle parti di abitati da non trasferire. Viene, inoltre, stabilito che due componenti del gruppo di progettisti incaricati della redazione dei piani comprensoriali per la zona in cui hanno o avranno sede i comuni interessati vengano, di volta in volta, chiamati

a far parte della commissione tecnica, il che appare meglio rispondente alla esigenza di coordinamento di quanto non lo sia la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11, in cui si prescrive che il gruppo dei progettisti sia soltanto sentito.

L'articolo 3 estende le norme di cui all'articolo 12, lettera a), della legge 4 novembre 1963, n. 1457, alle imprese industriali commerciali ed artigiane site nei territori dei comuni e località di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, e successive modificazioni, che siano state parzialmente o totalmente distrutte ovvero siano costrette a trasferirsi in dipendenza dello sgombero degli abitati. Tali norme, che prevedono per la ricostruzione, la riparazione ed il trasferimento, delle imprese aventi diritto, un contributo a fondo perduto del 30 per cento a carico dello Stato, furono adottate per l'analogo caso della sciagura del Vajont e le popolazioni interessate ne reclamano la estensione ai comuni colpiti dai terremoti del gennaio 1968, non apparendo in alcun modo giustificata una così sensibile differenza di trattamento. Inoltre è disposta la proroga, al 31 dicembre 1968, dei termini fissati dall'articolo 33 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 18, ai fini della ulteriore utilizzazione delle somme non impiegate entro il 31 dicembre 1968, prevista dall'ultimo comma del citato articolo.

L'articolo 4 prevede, nelle more delle complesse procedure stabilite dall'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 29, e successive modificazioni, la corresponsione, salvo conguaglio finale, dell'80 per cento dei contributi spettanti ai comuni in detto articolo indicati.

Prevede altresì, in rapporto alla totale esenzione dei tributi già accordata, ed ora in via di estensione e di proroga, nei detti comu-

ni, un ulteriore contributo pari all'ammontare totale delle entrate tributarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero ad una quota di esse graduata in ragione della percentuale delle distruzioni e della intensità dei danni conseguiti dai terremoti. Dispone, infine, la proroga al 31 dicembre 1969 del termine fissato dall'articolo 9 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182.

L'articolo 5, a parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, e successive modificazioni, prevede che gli istituti che si rendano cessionari dei contributi spettanti ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati e assumano l'esecuzione delle relative opere di ricostruzione o di riparazione, provvedano ad anticipare, entro limiti massimi graduati, la differenza fra l'ammontare dei contributi spettanti agli interessati e la spesa effettiva, con l'onere da parte di questi ultimi, garantito da ipoteca, di provvedere al relativo rimborso con l'interesse dell'1,50 per cento in venticinque anni.

Il detto articolo, a stroncare speculazioni in atto ed in prospettiva, pone, poi, il divieto di cessione a private imprese, a professionisti o ad intermediari, dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, e successive modificazioni.

Infine l'articolo 6 dispone la proroga al 31 dicembre 1969 del termine fissato dall'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 e successive modificazioni per la presentazione delle perizie da allegarsi alle domande per la concessione dei contributi per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. La proroga appare necessaria dato che, per la mole degli elaborati loro richiesti, i tecnici disponibili non hanno potuto provvedere in tempo alla relativa consegna agli interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutte le opere pubbliche relative alla ricostruzione ed alla ripresa economica delle zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono dichiarate di preminente interesse nazionale.

Alle dette opere si applicano le norme di cui agli articoli 16 e 17 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858.

ART. 2.

La commissione tecnica prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858, nel formulare i programmi di trasferimento previsti dall'articolo 11 dalle citate leggi per i comuni da trasferire in tutto o in parte, detta le prescrizioni urbanistiche eventualmente occorrenti anche per quanto attiene al risanamento ed alla sistemazione delle parti degli abitati da non trasferire. All'uopo la commissione è integrata di volta in volta da due componenti del gruppo di progettazione previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, incaricato della redazione dei piani comprensoriali per la zona in cui sono o saranno ubicati i comuni interessati.

ART. 3.

Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane site nei territori dei comuni e località di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858, che siano state totalmente o parzialmente distrutte, ovvero siano costrette a trasferirsi in dipendenza dello sgombero degli abitati, si applicano le norme di cui all'articolo 12, lettera a) della legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Per l'attuazione delle provvidenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo anno finanziario 1969.

Al relativo onere finanziario si fa fronte utilizzando, per il corrispondente ammontare, parte del netto ricavo dei mutui di cui all'ultimo comma dell'articolo 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858.

Il termine fissato dall'articolo 33 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è prorogato al 31 dicembre 1969 ai fini dell'ulteriore utilizzazione delle somme rimaste non impegnate, prevista dall'ultimo comma del citato articolo.

ART. 4.

All'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Sono inoltre concessi ai detti comuni contributi pari, per quelli indicati al primo comma, all'ammontare delle entrate tributarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato e, per quelli indicati nel secondo comma, pari ad una percentuale di dette entrate commisurata al rapporto tra le abitazioni distrutte ed il totale delle abitazioni di ciascun comune »;

2) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli oneri di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.500.000.000 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativo all'esercizio 1968, quanto a lire 2.500.000.000, e relativo all'esercizio 1969, quanto a lire 1.000.000.000.

A valere su tale stanziamento il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni ai comuni nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione, dei contributi di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo ».

All'ulteriore onere finanziario di lire 1.000.000.000 derivante dalle succitate modifiche si fa fronte utilizzando, per il corrispondente ammontare, parte del netto ricavo dei mutui di cui all'ultimo comma dell'articolo 60 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858.

Il termine fissato dall'articolo 9 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è prorogato al 31 dicembre 1969.

ART. 5.

Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli istituti predetti sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione o riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6. Sono altresì autorizzati ad anticipare la differenza tra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva per una somma in ogni caso non superiore a due, tre e sei milioni rispettivamente per le categorie previste alle lettere a), b), c) dell'articolo 3.

Ai fini del comma precedente viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari ed i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.

L'anticipazione prevista dal terzo comma sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.

Fuori dai casi previsti dal presente articolo è vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, ad imprese, professionisti od intermediari di qualsiasi tipo, dei contributi previsti dall'articolo 3.

Gli istituti indicati nel secondo comma del presente articolo provvederanno alle costruzioni loro commesse con l'adozione delle più moderne tecniche costruttive anche a mezzo, ove occorra, di sistemi di prefabbricazione e con il rispetto delle norme per l'edilizia antisismica ».

ART. 6.

I termini per la presentazione delle perizie da allegarsi alle domande per la concessione dei contributi per la ricostruzione e riparazione di immobili distrutti o danneggiati, previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858, sono prorogati al 31 dicembre 1969.